



CITTA' DI BUCCHIANICO
Provincia di Chieti

Ufficio di Segreteria

REGOLAMENTO SULL'ISTITUZIONE DELLA CONSULTA DEI GIOVANI

ART. 1 - ISTITUZIONE

È istituita la Consulta dei giovani del Comune di Bucchianico, quale organismo permanente di proposta e di consultazione del Consiglio comunale, con l'intento di favorire il raccordo tra giovani e istituzioni e di dare impulso agli organi elettivi del comune circa materie afferenti le politiche giovanili.

ART. 2 - OBIETTIVI

La Consulta dei Giovani è un organo consultivo e propositivo del Consiglio comunale, al quale presenta proposte e pareri non vincolanti, inerenti le tematiche giovanili. La Consulta è organo sia propositivo che ricettivo delle istanze giovanili, con l'obiettivo di accogliere tutte le richieste e valutarle nella realizzazione. La Consulta dei Giovani si propone di rappresentare tutti i giovani residenti nel Comune di Bucchianico, senza distinzione di sesso, cittadinanza, opinioni politiche e credo.

La Consulta attende ai seguenti obiettivi:

- a) dà ai giovani l'opportunità di esprimere le proprie idee, di presentare proposte concrete e non vincolanti all'amministrazione comunale, con la quale instaurare un rapporto sinergico di confronto;
- b) promuove iniziative ed attività, che coinvolgano la realtà giovanile del Comune di Bucchianico;
- c) definisce programmi e proposte recanti misure di carattere sociale finalizzate al miglioramento qualitativo della condizione giovanile;
- d) collabora con le Consulte Comunali, con le Consulte ed i Forum presenti nel territorio regionale e provinciale, con le Consulte ed i Forum presenti nelle altre

regioni;

e) collabora con le Associazioni o Enti che operano nel territorio comunale a contatto con le realtà giovanili;

f) mantiene i giovani informati sui temi loro riguardanti, fornendo assistenza alla realizzazione dei loro progetti;

g) crea occasioni di condivisione delle conoscenze ed esperienze derivanti dagli scambi internazionali dei giovani e sviluppa nei ragazzi la consapevolezza della dimensione europea della propria cittadinanza.

ART. 3 - ORGANI DELLA CONSULTA COMUNALE DEI GIOVANI

Sono organi della Consulta dei Giovani:

- l'Assemblea: quale organo centrale di indirizzo e di elaborazione;

- il Consiglio Direttivo, quale organo esecutivo;

- il Presidente, che presiede l'Assemblea e rappresenta la Consulta nonché il Vicepresidente e il Segretario.

Tutte le cariche sono assunte ed assolte a totale titolo gratuito esclusivamente dai giovani, di età compresa fra il 14esimo ed il 29esimo anno di età, iscritti alla Consulta e sempre nel rispetto della parità della rappresentanza di genere e fatto unicamente salvo quanto previsto al successivo art. 4, con riferimento alla partecipazione all'assemblea di un rappresentante per ogni associazione avente i requisiti.

ART. 4 - COMPOSIZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea si propone quale nuovo centro di aggregazione giovanile stimolando il dialogo e l'incontro tra i giovani abitanti del Comune di Bucchianico, con età compresa tra i 14 e 29 anni, senza distinzione di sesso, cittadinanza, opinioni politiche e credo. Sono componenti dell'assemblea della Consulta dei Giovani i giovani che manifestano, anche nel corso del mandato della Consulta, la volontà di aderire a quest'ultima, tramite propria adesione espressa attraverso la compilazione di apposito modulo nel quale si impegnano a condividere e a rispettare il presente regolamento. L'adesione è a titolo gratuito e possono richiederla tutti i giovani che risiedono nel Comune di Bucchianico, con un'età compresa tra i 14 e i 29 anni. Possono essere concesse deroghe alla residenza, ai giovani che desiderano partecipare alla Consulta pur non residenti nel Comune di Bucchianico, allorquando dimostrino di avere riferimenti stabili nel territorio comunale e che qui vivono o partecipano alla vita sociale per significativi periodi. L'ammissione dei non residenti che desiderano aderire alla Consulta dei Giovani è

subordinata alla presentazione del modulo di partecipazione e all'accettazione dello stesso da parte del Sindaco, dell'Assessore o del Consigliere delegato dal Sindaco, previa valutazione dei requisiti richiesti. In ogni caso gli ammessi non residenti non possono ricoprire la carica elettiva di Presidente, membro del Direttivo e il Segretario. Ogni Associazione del territorio ha la possibilità, con le medesime modalità e i requisiti sopra descritti, di indicare un proprio rappresentante all'interno dell'Assemblea.

La prima convocazione dell'Assemblea sarà indetta dal Sindaco, da un Assessore o dal Consigliere delegato dal Sindaco su invito e con avviso pubblico emesso e pubblicato dal Comune, dopo l'esecutività della delibera che approva il presente Regolamento. Tutti gli aderenti hanno diritto al voto.

ART. 5 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

All'Assemblea è attribuita funzione consultiva e propositiva, nonché deliberativa in materia regolamentare. Sono compiti dell'Assemblea:

- a) proporre la realizzazione di eventi ludico/sportivi, culturali e di aggregazione per i giovani del Comune di Bucchianico;
- b) eleggere al suo interno il Consiglio Direttivo, eventuali gruppi di lavoro con compiti propositivi e di sviluppo delle linee fissate dall'Assemblea;
- c) fissare le linee di indirizzo per il perseguimento degli obiettivi istituzionali di cui all'art. 2 ed affidarne la traduzione operativa al Consiglio Direttivo o ai gruppi di lavoro, se presenti;
- d) controllare l'operato del Consiglio Direttivo verificandone la piena aderenza ai compiti istituzionali ed agli indirizzi fissati;
- e) formare ed approvare un eventuale Regolamento interno diretto a disciplinare il funzionamento degli Organi Sociali per quanto non già disposto dal presente Regolamento.

ART. 6 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea si riunisce ogni qualvolta se ne presenti la necessità ed almeno tre volte all'anno. La convocazione dell'Assemblea viene indetta dal Presidente.

Possono altresì richiedere la convocazione dell'Assemblea un quarto degli aderenti alla stessa. L'Assemblea può essere convocata in via straordinaria sia dal Sindaco e/o da un suo delegato, sia da due terzi dei Consiglieri Comunali.

Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche.

ART. 7 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ADERENTI

ALL'ASSEMBLEA

Gli aderenti all'Assemblea hanno diritto di eleggere gli organi e di essere eletti negli stessi fatto salvo, in quest'ultimo caso, i non essere residenti e rivestire altre cariche elettive. A loro volta gli aderenti sono tenuti a rispettare il presente Regolamento. Gli aderenti svolgono le attività in maniera personale, spontanea e gratuita, con spirito di correttezza morale, in conformità agli scopi del presente Regolamento. Gli aderenti hanno inoltre il diritto di essere informati circa l'operato del Consiglio Direttivo.

ART. 8 - PERDITA DELLA QUALITÀ DI ADERENTE

L'aderente alla Consulta che contravviene ai doveri stabiliti nel Regolamento e nell'eventuale Regolamento Interno può essere escluso dalla Consulta Giovanile Comunale. Gli aderenti alla Consulta decadono dalla stessa e da eventuali incarichi ricoperti negli Organi Sociali al compimento del 30esimo anno di età.

ART. 9 - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 membri ad un massimo di 10 membri. I membri del Consiglio Direttivo vengono eletti, fra gli aderenti dell'Assemblea che rispettino i requisiti di cui agli artt. 3, 4 e 7 del presente Regolamento, con scrutinio segreto dall'Assemblea stessa, e restano in carica per due anni. L'elezione viene effettuata sulla base di una lista di singoli candidati, auspicando la rappresentatività di genere e di età. I membri del Consiglio Direttivo che non partecipassero a tre riunioni consecutive, senza giustificazione, decadranno dall'organo. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogniqualvolta il Presidente ne ravvisi la necessità, previa precedente convocazione. Al suo interno vengono eletti con scrutinio segreto:

1. Il Presidente della Consulta
2. Il Vice-presidente della Consulta
3. Il Segretario, il quale è tenuto a redigere i verbali.

ART. 10 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Spetta al Consiglio Direttivo:

- eleggere il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario, tutti di maggiore età;
- attuare il programma di attività della Consulta Giovanile secondo le indicazioni dell'Assemblea e curarne l'organizzazione e l'operatività;
- formulare i pareri e le proposte, in merito alle Politiche Giovanili,

all'Amministrazione comunale tramite l'Assessore competente, secondo gli aspetti progettuali ed economici evidenziati dall'Assemblea. L'Assessore provvederà a redigere e fare proprie eventuali proposte di deliberazione da illustrare in Giunta Comunale;

- proporre all'Assemblea l'istituzione di eventuali gruppi di lavoro e presentare all'Assemblea la relazione sull'attività svolta.

ART. 11 - IL PRESIDENTE DELLA CONSULTA

Il Presidente della Consulta viene eletto con votazione segreta all'interno del Consiglio Direttivo, rimane in carica per due anni e può essere rieletto per due volte consecutive purché permangano i requisiti. Il Presidente ed il Vice Presidente e il Segretario sono eletti fra coloro che hanno raggiunto la maggiore età. Il Presidente della Consulta è tenuto a convocare e presenziare le assemblee della Consulta e del Consiglio Direttivo. Al Presidente spetta inoltre il compito di rappresentare la Consulta comunale nei confronti di terzi. Il Presidente può altresì invitare alle riunioni dell'Assemblea esperti in grado di contribuire alla risoluzione dei problemi in esame, come Assessori e Consiglieri Comunali, Provinciali, Regionali, Rappresentanti di enti ed associazioni che operano a contatto con la realtà giovanile locale.

ART. 12 - SEDE

L'Amministrazione provvede ad individuare la sede della Consulta dei giovani presso immobili di proprietà comunale.

ART. 13 - REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE INTERNA

Il Consiglio Direttivo può elaborare e proporre all'Assemblea un Regolamento per l'organizzazione interna e per la disciplina dei suoi lavori. Il Regolamento e le sue eventuali modifiche sono approvati con una maggioranza relativa dei presenti all'Assemblea.

ART. 14 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore, il giorno successivo la conseguita piena esecutività delle deliberazione che lo approva.